

ritto di tali formalità che offrivano troppa difficoltà, per cui si correva pericolo di andare da un eccesso all'altro. La Commissione quindi si attenne al disposto dello Statuto, per quanto si tratta di esigere prova legale, e quella che riguarda l'età la volle ritenere sufficiente anche rapporto all'identità della persona, ed a più forte ragione la prova somministrata cogli altri due modi indicati. Volendo far altrimenti, e chiedere certificati regolari tanto per l'età che identità, si veniva in effetto ad incagliare di troppo il diritto di petizione, e, come ripeto, dalla eccessiva larghezza nell'ammettere tutto, si passava all'eccessiva durezza, e questo la Camera non può certo volerlo.

Io non mi fermerò ora a combattere tutte le teorie poste innanzi dal deputato Iosti. Appunto perchè il diritto di petizione è sacro, deve essere protetto in modo che non venga reso illusorio. Attualmente noi non possiamo dire altrimenti, sia per gli abusi invalsi, sia perchè generalmente le ragionevoli petizioni sono soffocate sotto l'innumerabile numero che l'abuso ci porta.

Il progetto della Commissione pertanto, nel mentre tende a riparare a questo danno, ha per ultimo scopo di rimettere anche nell'estimazione de' cittadini l'uso di questo diritto, ora pur troppo poco meno che illusorio.

IOSTI. Due parole per un fatto personale.

Quando io ho detto che chiunque sappia scrivere o parlare ha il diritto di petizione, ho inteso del diritto naturale, non del diritto legale.

So anch'io che lo Statuto riconosce esplicitamente l'uso di questo diritto nei maggiorenni, ma non vietandolo ai minorenni, lascia a noi la facoltà di acconsentirli anche in questi; e niuno c'impedisce di ascoltare anche la voce di un ragazzo se reclama per un'ingiustizia.

MOLLARD. Ayant formulé un amendement par écrit, je demande à la Chambre la permission de lui en donner lecture. M. le président a supposé que je voulais revenir sur la décision de la Chambre; quant à moi, je n'entends en aucune manière revenir sur la décision déjà prise.

Si j'ai dit que mon amendement pouvait être voté par mode d'un ordre du jour, c'est que j'ai pensé que celui-ci serait aussi obligatoire qu'un règlement, car se serait moins qu'un changement de mots; et je ne tiens pas plus à l'un qu'à l'autre, je propose donc un amendement ainsi conçu:

« La Chambre, sans préjudice de toute preuve légale pour constater l'âge et l'identité du pétitionnaire, déclare qu'elle regardera comme preuve suffisante sous ce rapport l'attestation mise au bas de la pétition par toute autorité de l'ordre judiciaire ou administratif, ou par un membre des deux Chambres. »

De cette manière, je crois que l'on satisfait à toutes les exigences. Je ne crois pas devoir déclarer d'une manière plus spéciale la preuve légale parce qu'elle s'y trouve comprise implicitement.

Maintenant, si je n'accepte pas l'amendement de la Commission c'est que dans l'article premier il est dit que la pétition doit être accompagnée de l'extrait de naissance du pétitionnaire; or je ne l'accepte pas parce que cette formalité exige des dépenses de la part du pétitionnaire, et gêne en conséquence la liberté d'adresser des pétitions à la Chambre.

L'honorable rapporteur de la Commission prétend que c'était là la seule preuve légale qui put constater la majorité du pétitionnaire. Quant à moi je déclare que j'en trouve d'autres, par exemple, la sommaire apprise, la preuve prouvée, c'est-à-dire celle qui résulte de la qualité des personnes,

avocats, procureurs, notaires, juges, prêtres, et tant d'autres.

Maintenant, si je n'accepte pas l'article second c'est qu'il demande que la pétition soit légalisée par la signature du syndic. Mais si le syndic se trouvait absent ou qu'il refusât sa signature, à qui devrait recourir le pétitionnaire? Il faut donc alors un autre moyen pour le remplacer; or ce moyen je le trouve dans l'autorité judiciaire ou administrative. Quant à l'article 3, il est également contenu dans mon amendement. Voilà pourquoi j'insiste sur son adoption.

PRESIDENTE. Domando se l'emendamento del deputato Mollard è appoggiato.

(È appoggiato.)

BALBO. Mi pare che la redazione proposta dall'onorevole Mollard contenga all'incirca tutto quello che era nell'articolo proposto dalla Commissione, e perciò io non vi faccio alcuna opposizione, limitandomi ad osservare che parmi sia meglio invece di dire: *la Chambre sans préjudice*, il che sembra più proprio d'un ordine del giorno che d'una legge, accettare le prime parole del progetto, e dire: *la Commissione delle petizioni accetterà come prova*, ecc.

MOLLARD. J'accepte la proposition de l'honorable monsieur Balbo.

RAVINA. Per giudicare opportunamente del merito d'una legge, il miglior modo parmi sia quello di esaminare quali sarebbero le conseguenze che da questa legge medesima possono derivare. Ora vediamo quali possono essere le conseguenze dell'emendamento proposto dall'onorevole Mollard.

Egli comincia a dire: *senza pregiudizio della prova legale*; ma io osservo che se esiste al mondo, se c'è una prova vera ed irrecusabile, è certamente la prova legale, e se questa prova è la più irrecusabile non so perchè qui se ne voglia far menzione solo per incidente o quasi per aggiunta.

Ma di questo io non accennerò che di volo. Vediamo più addentro lo spirito di questo emendamento. Secondo esso sarà il sindaco, sarà qualunque dei consiglieri del comune, sarà il giudice di mandamento, sarà il segretario, il percettore, il tesoriere, l'insinuatore, sarà l'intendente generale, sarà chi so io, che dovrà constatare l'età di quell'individuo che sarà forse nato a trenta e più miglia di distanza dal luogo del domicilio di questi impiegati. Ma la Commissione delle petizioni ignora quale sia la firma di quell'impiegato, e potrebbe un'attestazione portare la firma di un impiegato senza essere la sua; per esempio, si presenterà una supplica firmata dall'intendente, ma noi ignoriamo l'autenticità di questa firma, e bisognerebbe che la firma di tutti quegli impiegati fosse vidimata, autenticata, o, come dicesi generalmente, legalizzata da un'autorità che noi conosciamo, altrimenti essa è di nessuna forza. Osservo poi che il diritto di petizione è incontestabilmente tale, che vuole essere considerato sotto un aspetto favorevole; e perciò non bisogna mettersi in capo di frapporti ostacoli, i quali non abbiano un fondamento ragionevole. Io dico che il più bel testimonio dell'età di colui che domanda una cosa qualunque è il contenuto stesso della petizione. (*Susurro*) Vediamo un po' quali sono le materie che generalmente si espongono nelle petizioni. Sonvi moltissime petizioni di interesse generale; si prega la Camera di sancire una legge su tale o tal altro oggetto, si denunciano degli abusi che esistono, e simili. In tutte queste cose quando vediamo che la petizione contiene veramente ragioni che devono essere apprezzate, venisse quella supplica anche dal Gran Kan dei Tartari (*Harità*) io l'accetto, e l'accetterebbe anche senza dubbio la Camera.